

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PADOVA

### REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI

#### CAPO 1 - ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI

##### Art. 1 - Istituzione delle Commissioni

Il *Consiglio dell'Ordine* può istituire diverse **Commissioni Tematiche o settoriali** a seconda delle specializzazioni presenti e delle esigenze manifestate.

L'istituzione delle Commissioni avviene con Delibera di Consiglio.

Anche la nomina del presidente e del segretario di ciascuna Commissione, designati dai componenti della Commissione nella seduta di insediamento, dovrà essere deliberata dal Consiglio dell'Ordine (vedasi artt. 9 e 10).

Le commissioni sono per loro natura gruppi aperti a tutti gli iscritti dell'Ordine Ingegneri di Padova e possono essere partecipate anche da ingegneri non iscritti o altre figure professionali qualificate (in questi casi senza diritto di voto).

L'adesione alla commissione è possibile in qualsiasi momento, previa richiesta di iscrizione da inviare per mail alla Segreteria dell'Ordine o attraverso l'area personale del portale dell'Ordine.

#### CAPO 2 - SCOPI ISTITUZIONALI – COORDINATORE GENERALE

##### Art. 2 - Collaborazione con il Consiglio dell'Ordine

La Commissione si prefigge di elaborare e proporre *al Consiglio dell'Ordine*, azioni finalizzate a rivalutare il titolo e l'attività professionale degli ingegneri, secondo le specifiche attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, configurandosi come organo **sia consultivo che propositivo**.

*Il Consiglio dell'Ordine* può richiedere alla Commissione l'approfondimento e lo sviluppo di specifici temi ed argomenti.

Le Commissioni hanno principalmente funzione consultiva e non possono decidere spese se non preventivamente autorizzate dal Consiglio dell'Ordine.

Le commissioni si possono avvalere degli spazi e dei mezzi dell'Ordine.

##### Art. 3 - Studio di leggi e norme

La Commissione si prefigge di studiare ed approfondire le leggi e le norme che interessano l'esercizio della professione di ingegnere, con particolare riguardo alla salvaguardia del titolo, dell'etica e della deontologia professionale, nonché alla salvaguardia e determinazione delle attribuzioni dell'ingegnere distinte da quelle delle altre categorie professionali tecniche.

Art. 4 - Problematiche della professione

La Commissione si prefigge di studiare e di risolvere le problematiche che possono riguardare la professione in senso lato o per certi particolari tipi di prestazioni professionali; dette problematiche possono derivare dall'entrata in vigore di nuove leggi o regolamenti, da evoluzioni tecnologiche, da interpretazioni di normative e, comunque, da qualsiasi evento che meriti studio o approfondimento.

Art. 5 Formazione ed informazione tecnica

La Commissione ha anche il compito di coordinarsi con il Consiglio della Fondazione Ingegneri Padova (FIP) per la proposta di iniziative di formazione e informazione che possono concorrere alla definizione del piano di offerta formativa e delle attività ad esso collegate. La Commissione potrà proporre Seminari, Corsi, Eventi formativi e informativi, preferibilmente gratuiti ma anche a pagamento, che dovranno essere preventivamente approvati dalla Fondazione Ingegneri Padova.

Art. 6 Il Coordinatore Generale

Il Consiglio dell'Ordine designa fra i consiglieri eletti **un Coordinatore generale delle Commissioni** (e uno o più consiglieri vicecoordinatori a definire un Gruppo di lavoro Commissioni) cui i presidenti delle commissioni dovranno riferirsi.

Il Coordinatore generale ha il compito di coordinare tutte le attività delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro in stretta relazione funzionale e sinergica con il Consiglio dell'Ordine e con il cda della FIP. Il Coordinatore generale indice riunioni periodiche con cadenza almeno semestrale di coordinamento e rendicontazione con i presidenti (o delegati) delle singole commissioni.

### CAPO 3 – INSEDIAMENTO E STRUTTURA DELLA COMMISSIONE

Art. 7 - Componenti della Commissione

Ogni ingegnere iscritto all'Ordine può far parte della Commissione, e quindi ne diviene componente, mediante richiesta scritta inviata alla Segreteria dell'Ordine sia per mail oppure tramite richiesta fatta attraverso l'area riservata agli iscritti raggiungibile dal portale dell'Ordine. L'elenco ufficiale dei componenti viene stilato e tenuto dal segretario della Commissione.

Ogni componente deve partecipare responsabilmente al proprio ruolo; è quindi auspicabile che ciascuno faccia parte della Commissione per tutta la sua durata, e che ne segua direttamente i lavori con attiva partecipazione.

Art. 8 - Insedimento e durata

La riunione di insediamento di ciascuna Commissione è organizzata dal Coordinatore generale, dal vice-coordinatore o da altro Consigliere delegato dal Coordinatore

generale il quale ha il compito di verificare l'elenco delle adesioni pervenute, di convocare gli aderenti stessi e di avviare i lavori della Commissione, avendo cura in particolare di illustrare gli obiettivi generali e specifici e le azioni di coordinamento con le altre Commissioni.

Con il termine del mandato quadriennale del Consiglio, le Commissioni dovranno essere rinnovate dal nuovo Consiglio. Le Commissioni uscenti, i loro presidenti e i segretari, rimarranno in carica e proseguiranno i lavori fino all'insediamento delle nuove Commissioni così da garantire la continuità nell'attività.

Art. 9 - Nomina e compiti del Presidente della Commissione

Il Presidente viene designato nella prima riunione tra i componenti della Commissione e il suo nominativo viene comunicato al Coordinatore Generale per la delibera da parte del Consiglio dell'Ordine.

Il Presidente ha la rappresentanza della Commissione e risponde del suo operato al Coordinatore Generale. Egli dispone la convocazione della Commissione, ne organizza i lavori ed esercita tutte le attribuzioni rivolte al regolare funzionamento della Commissione stessa ed al sollecito disbrigo degli affari di sua competenza, coadiuvato in fase operativa dal Segretario. In caso d'impedimento a partecipare da parte del Presidente, la Commissione è presieduta dal componente più anziano. Il Presidente firma la corrispondenza e tutti i documenti della Commissione.

Art. 10 - Nomina e compiti del Segretario della Commissione

Il Segretario viene designato nella prima riunione tra i componenti della Commissione e il suo nominativo viene comunicato al Coordinatore Generale per la delibera da parte del Consiglio dell'Ordine.

Il Segretario ha la responsabilità organizzativa, cura la corrispondenza e collabora col Presidente in tutti gli aspetti operativi del funzionamento della Commissione. In caso d'impedimento a partecipare da parte del Segretario ne assume le funzioni un componente nominato dal Presidente.

Art. 11 Frequenza minima delle riunioni - modalità di convocazione/verbalizzazione

Il Consiglio dell'Ordine suggerisce che le Commissioni si ritrovino con frequenza mensile/bimestrale con un minimo di almeno 6 riunioni per anno.

La convocazione delle riunioni della commissione è preceduto da un **Ordine del Giorno** e seguito da un **verbale** delle attività svolte (documenti da caricare e conservare nella apposita area dedicata alle commissioni per libera consultazione degli iscritti).

In caso di assenze ingiustificate e prolungate di un componente (oltre un anno o 5

assenze consecutive) con decisione dei membri presenti, il componente potrà essere escluso dalla mailing-list della commissione.

Art. 12 Rendicontazione periodica delle attività svolte

Il Presidente e il Segretario di ogni Commissione avranno cura di definire gli **obiettivi e il programma di lavoro annuale** da condividere con il Consiglio e di predisporre con cadenza semestrale apposita **relazione sintetica delle attività svolte**. E' compito del Presidente della Commissione illustrare la relazione sintetica semestrale della Commissione (raccolta e verificata dal Coordinatore generale delle commissioni) in occasione di una seduta comune del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio della Fondazione o direttamente all'Assemblea degli iscritti.

#### **CAPO 4 – SOTTOCOMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO INTERCOMMISSIONI**

Art. 13 - Definizione di sottocommissione

Ogni sottocommissione costituisce un nucleo all'interno della Commissione di appartenenza, che viene di volta in volta preposto a risolvere un particolare problema o quesito di interesse della Commissione. Non esiste una limitazione al numero di sottocommissioni attive, ciò dipende dai temi trattati al momento. Della costituzione della sottocommissione (nel caso di decisione interna alla commissione) ne viene informato di volta in volta il Consiglio dell'Ordine tramite il Coordinatore generale, al quale il Presidente o Segretario della Commissione stessa ne ha dato notizia.

Art. 14 - Costituzione della sottocommissione

Ogni qualvolta se ne presenti la necessità, viene costituita una sottocommissione, durante una riunione della Commissione o su preciso mandato del Coordinatore Generale (per specifiche richieste del Consiglio), alla quale viene assegnato un ben preciso incarico e, orientativamente, il tempo che dovrà essere impiegato a svolgerlo. La sottocommissione viene sciolta quando ha esaurito l'incarico ed ha presentato il risultato in Commissione; lo scioglimento può avvenire anche quando il detto risultato non viene raggiunto in tempi ragionevolmente accettabili.

Art. 15 - Struttura della sottocommissione

La sottocommissione è gestita da un referente designato all'interno della commissione o indicato dal Coordinatore delle commissioni su incarico del Consiglio; il referente è responsabile dei lavori della sottocommissione e ne cura i vari aspetti organizzativi fino al raggiungimento del risultato finale.

Art. 16 Gruppo di lavoro intercommissioni

Il **Gruppo di lavoro** viene istituito qualora i temi da affrontare afferiscano a più di

una commissione, in misura di una certa rilevanza.

Il Gruppo di lavoro viene individuato dai presidenti delle Commissioni interessate e dal Coordinatore Generale.

Il Gruppo di lavoro è gestito da un coordinatore nominato dai componenti delle commissioni interessate o dal Coordinatore Generale.

Il Gruppo di lavoro viene sciolto quando ha esaurito il suo incarico ed ha presentato il risultato al Coordinatore Generale; lo scioglimento può avvenire anche quando il detto risultato non viene raggiunto in tempi ragionevolmente accettabili.

## **Capo 5 – AMBITI ED ATTIVITA' PRIORITARIE**

### **Art. 17 Ambiti ed attività prioritarie**

Il Consiglio dell'Ordine attraverso il **Coordinatore generale delle Commissioni** (e il GdL Commissioni (di cui all'art. 6 del presente regolamento) potrà proporre alle singole Commissioni iniziative ed attività prioritarie da sviluppare ed approfondire se del caso anche fra più commissioni.